

390 955

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di prot. 3028

Brindisi

7 MAG. 1962

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

Guadalupa Armano
Lotto 11° Scala D - Int. 4
Vico Licola - Brindisi

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.

Con circolare in data 7 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alle dimensioni, ed in forza delle
disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

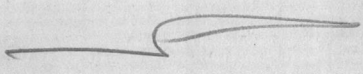
Con susseguente raccomandata r.r. in data 19 GEN 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la Mostra
inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdu-
rata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di
locazione.

Pertanto, con la presente - a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione - si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato -
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi
all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla veri-
fica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i
danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzio-
ne e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e
colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra po-
sizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962. -

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta. -



DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunce 903)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Donato Maria
Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.F.

dimoranti (2) Spinali, via Spinali 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziante (3) Donato Maria

Esuadalupe
Armando fu Enrico

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 11° lotto
di via Spinali nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1957 al 20 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 550 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add. 27 AGO. 1957



Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1167
vol. foglio registro 29 privati, ed esatte lire 1167

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Durata di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) Brindisi, Via Casimiro,

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Signor GUADALUPI Armando

fu Enrico

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

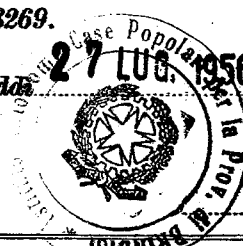
Designazione delle cose locate: appartamento n.28 dell'II° lotte delle case popolari in Brindisi in Via Sicilia

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.4.550 mensili anticipate

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add.



DENUMZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denunzia, add.

vol. foglio registro Att. esatte lire 80



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

tratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

tratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prorogazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impossibilitate a scrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

00680



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

Certifica

che Sig. Guadalupi Orlando
di fr. Torrico e di Libardo Genoveffa
nato il 27-3-1921 nel Comune di Brindisi
risulta iscritto in questo registro di popolazione dal cens. 1936
ed abitante in Vico Furo 6, del cens. 1951

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Brindisi, li 2-2-1954

IL SINDACO

[Signature]

[Signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del *Bollettino demaniale* 302)(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita, del denunciante o dei denunzianti
e indicazione se il denunciante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunzianti o denunziati in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).(7) Firma del denunciante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess. o. denunzianti e (3) ed il

Sig. GUADALUPI ARMANDO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/D del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 5331 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 68.400

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 1963

IL DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 23 agosto 1963 al 2195

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire millecentocinquanta

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

(*) Bollo a categoria

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calisto

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Guadalupi Armando fu Curico ✓
Ligorio Palma di Giuseppe ✓

alloggio.
70

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI

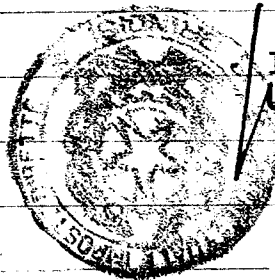
S I C E R T I F I C A

che il Sig. *Guadalupi Armando fu Curico*
e la di lui moglie Signora *Ligorio Palma di Giuseppe*
non sono iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati,
nè in quelle delle imposte dirette per redditi impo-
nibili superiori a £.150.000=.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quo-
ta relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, 3 febbraio 1954.-



IL DIRETTORE REGGENTE

cf. 8236 del 24
Lg

*Raccomando
con influenza
preziosa
Stapato* 342

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto Guadalupi Armando fu Errico, in confor-
ma del bando di concorso di cui al manifesto pubblico in data
21/1/1954, chiede a codesto Spett/le Istituto di voler disporre per
l'assegnazione di un alloggio per la propria famiglia.

L'alloggio che attualmente occupa il sottoscritto, oltre
ad essere insufficiente per le sei persone componenti il nucleo fa-
miliare (una stanza di appena 18 mq.) ed antigienico non disponendo
di acqua corrente e gabinetto, trovasi in condizioni di pericolo, co-
me potrà accertare chiunque volesse visitarlo.

Fa presente di essere occupato da circa quindici anni
alle dipendenze della locale Sezione Arsenale Militare Marittimo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- 1°) Situazione di famiglia;
- 2°) Certificato di residenza;
- 3°) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD.;
- 4°) Dichiarazione attestante l'accettazione delle norme regolanti
l'inquilinato dell'I.A.C.P. di Brindisi;
- 5°) Dichiarazione attestante che il sottoscritto trovasi da oltre
due anni nell'attuale abitazione di Vico Fusco n.6;
- 6°) Dichiarazione integrativa del diploma di partigiano Combattente;
- 7°) Lettera di trasmissione del diploma di Croce ~~di~~ al M.G.;
- 8°) Elenco in doppio dei documenti allegati.

Certo di ottenere quanto sopra chiesto, ringrazia senti-
tamente in anticipo ed ossequia.

Brindisi, 11 febbraio 1954

(GUADALUPI ARMANDO)

Guadalupi Armando

R e c a p i t o :

BRINDISI - Vico Fusco n.6

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ed il

Sig. GUADALUPI ARMANDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.D/28 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5331 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequio degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addà



DEUNZIANTE (7)

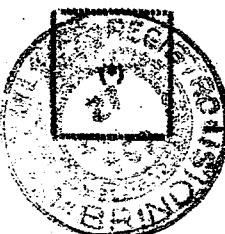
IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino.)

Registrata la presente denuncia, addà 27 AGO 1962 al N. 2389

pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinunzia di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura dei parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattnasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1901 n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N° vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1447, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GUADALUPI Armando

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 4.550 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 8 Agosto 1960

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 Agosto 1960 al N. 128

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. GUDALUPI Armando

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

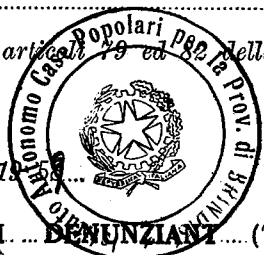
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Emilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.550 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli art. 19 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 20 AGO 1959



I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 10-8-1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ai sensi dell'art. 74 legge del registro.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant. e (3) ed il

Sig. Giordano Amadio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi Via Imilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4.550 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

A DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. 11 Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire 4.550

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Pras

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

595- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GUADALUPI Armando
Lotto 11^a Scala Δ Int. 4
Via Sicilia

BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.157.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____

Brindisi, li _____

AL SIG. Guadalepi Armonda

Lotto 110 Scala 2 Int. 28

Via Emilia

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 4.545 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.45 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.141 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>4.545</u>	vano per vani <u>3.45</u>	£. <u>5.334</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£.	<u>500</u>	
c- Contributo per illuminazione scale.....	£.	<u>150</u>	
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£.	<u>160</u>	
		<u>6.141</u>	

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA IN DATA ODIERNA
INOLTRATA DAL SOTTOSCRITTO ALL'I.A.C.P. DI BRINDISI PER OT-
TENERE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO GIUSTA BANDO DI CONCOR-
SO IN DATA 25 GENNAIO 1954. =

=====

- 1°) Situazione di famiglia;
- 2°) Certificato di residenza;
- 3°) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD.;
- 4°) Dichiarazione attestante l'accettazione delle norme regolanti l'inquilinato dell'I.A.C.P. di Brindisi;
- 5°) Dichiarazione attestante che il sottoscritto trovasi da oltre due anni nell'attuale abitazione di Vico Fusco n.6;
- 6°) Dichiarazione integrativa del diploma di partigiano, Combattente;
- 7°) Lettera di trasmissione del diploma relativo a croce al M.G.;. =

Brindisi, 11 febbraio 1954

(ARMANDO GUADALUPI)

Guadalupe Armand

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA IN DATA ODIERNA
INOLTRATA DAL SOTTOSCRITTO ALL'I.A.C.P. DI BRINDISI PER OT-
TENERE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO GIUSTA BANDO DI CONCOR-
SO IN DATA 25 GENNAIO 1954.==

=====

- 1°) Situazione di famiglia;
- 2°) Certificate di residenza;
- 3°) Certificate dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD.;
- 4°) Dichiarazione attestante l'accettazione delle norme regolanti
l'inquilinato dell'I.A.C.P. di Brindisi;
- 5°) Dichiarazione attestante che il sottoscritto trevasi da oltre
due anni nell'attuale abitazione di Vico Fusco n.6;
- 6°) Dichiarazione integrativa del diploma di partigiano; Combattente;
- 7°) Lettera di trasmissione del diploma relativo a croce al M.G.;.==

Brindisi, 11 febbraio 1954

(ARMANDO GUADALUPI)

Guadalupe Armando

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

Brindisi

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità
di trovarsi da oltre due anni nell'attuale abitazione di Vico Fusco
n.6 in Brindisi.

Brindisi, 11 febbraio 1954

I N F E D E

(Amando Guadalupi)

Guadalupi Amando

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B r i n d i s i

D I C H I A R A Z I O N E

=====

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme tutte di locazione e di disciplina dell'inquilinato in vigore per le Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi.

Brindisi, 11 febbraio 1954

I N F E D E

(Armando Guadalupi)

Guadalupi Armando

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

Roma, li -3 GIU. 1952 195

UFFICIO RICOMPENSE

MARINA = BRINDISI

e, p.c. Serg. Alto. Armando
GUADALUPI Vico Fusco
n. 6

BRINDISI

Indirizzo Telegrafico: MARISTAT - Roma

Prot. N. 4109 Allegati N. 2

Argomento: **Trasmissione di diplomi.**

Si rimette n. un diploma relativo a Croce al M. G.
~~stato~~ conferito al Sergente Militarizzato
Armando GUADALUPI fu Enrico nella Marina,
pubblicato a Bollettin. C. M. G. n. 120 allegat. a 1
F. O. M. n. 2/9/1949 in data 2/9/1949 e recant. 11
n. d'ordine 63354

Si prega volerne disporre la consegna all'interessato -
~~interessato~~ - costà residente
esprimendo i sentimenti di compiacimento
della Marina.

Si prega restituire con sollecitudine a questo Stato Maggiore
l'unito modulo di ricevuta.

d'ordine
p. Il Capo di Stato Maggiore
IL CAPITANO DI VASCELLO
Capo Ufficio Ricompense
Alberto M. Villa

COMMISSIONE RICONOSCIMENTO QUALIFICA PARTIGIANI

PER GLI ITALIANI CHE HANNO COMBATTUTO ALL'ESTERO

(Art. 2 D. L. L. 21 agosto 1945 n. 518)

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DIPLOMA DI PARTIGIANO

Copia per gli usi consentiti dalla legge

154250

Pratica N. 0/5168 P. 35150 Roma 25.11.1951Partigiano Combattente QUADALUPI Armandodi fu Enrico e di Libardo Genoveffanato il 27.3.1921 a Brindisi (Prov.)domiciliato a BRINDISI (Prov.)Vice Fusco, 3Formazione Partigiana REP. ITALIANILocalità GRECIAPeriodo di attività operativa 9 settembre 1943 - 16 febbraio 1944indi in Medio Oriente.

Caduto

Disperso

Ferito

Invalido

Mutilato

CausaDataLocalitàNOTE: Rimpatriato il 2.8.1944.

Il Presidente della Commissione

Col. Pilota - M. Barbi - Cinti

- AVVERTENZE — La presente scheda **NON** è valida se è munita del timbro a secco della Commissione.
- Aggiunte o abrasioni non giustificate dalla Commissione, rendono **NULLA** la scheda.
- Eventuali **RICORSI** debbono essere inviati a **QUESTA** Commissione.
- La prigionia per causa partigiana è da considerarsi **SERVIZIO PARTIGIANO**.